*data del protocollo informatizzato*

**Ditta Power Tronix**
via Abbruzzi 1
Grezzago (MI)
cap 20056
P. IVA 08305700158

**Email: service@powertronix.it**

**Oggetto: Servizio di verifica funzionale gruppo di continuità tipo Mizar presso la cascina Le Vallere Moncalieri (TO). C.I.G. ZFA33D3905**

Con determinazione dirigenziale n. 281 del 9 novembre 2021 sono stati affidati alla Vs. spettabile Ditta il servizio di verifica di funzionalità del gruppo di continuità tipo Mizar come meglio descritti al successivo punto 1 della presente, presso l'immobile denominato cascina Le Vallere a Moncalieri.

1) Oggetto dell'affidamento

in riferimento alla Vs offerta nr. 780-21 si chiede un servizio di verifica funzionale e ripristino della messa in funzione del gruppo di continuità tipo Mizar prodotto PowerTronix.

2) Norme applicabili
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge, comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, in particolare di cui al D.Lgs. 50/2016 per affidamenti sotto le soglie di cui all'art. 35.

3) Importo del contratto
L'importo di contratto per l'esecuzione dei lavori in oggetto è pari a € 793,00 (diconsi Euro settecentonovantatre/00) oneri fiscali esclusi, complessivamente € 967,46 IVA 22% compresa.

4) Termini per l'esecuzione dei lavori
Le lavorazioni devono essere eseguite entro 30 g.g. consecutivi dal momento della ricezione della presente.

5) Pagamenti
Il pagamento avverrà in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura, previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione da parte del funzionario incaricato dell'Ente Parco. Il termine per il pagamento (= emissione del mandato di pagamento da parte dell'ufficio contabile dell'Ente appaltante) è fissato, per espresso accordo tra le parti, in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Tale termine decorre, ai sensi della medesima norma, dalla data di conclusione della suddetta attestazione di regolare esecuzione, qualora il ricevimento della fattura avvenga antecedentemente rispetto a tale data. Il termine per la conclusione dell'attestazione di regolare esecuzione, da parte dell'incaricato dell'Ente, è di dieci giorni lavorativi dal relativo avvio (= dall'avvenuta esecuzione della prestazione), in attuazione dell'art. 325 del DPR 207/2010. Decorso tale termine, l'attestazione di regolare esecuzione si intende rilasciata.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. La fattura dovrà essere intestata a:

**Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese**

**P.zza Giovanni XXIII, n. 6 - 15048 Valenza (AL)**

**C.F. 95000120063;**

Sulla fattura dovrà essere citato il CIG e la seguente dicitura: **Servizio di ripristino funzionalità gruppo di continuità tipo Mizar c/o cascina Le Vallere Moncalieri (TO). CIG: ZFA33D3905**

La fattura dovrà pervenire mediante fatturazione elettronica con inserimento del seguente codice univoco di questo Ente: **UFKPX0** *(zero finale).*

N.B.: Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto l'art. 17-ter nel DPR 633/1972, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici, l'IVA dovuta dagli enti non è più versata al fornitore (prestatore di servizi), ma direttamente all'erario (cosiddetto "Split payment")

Sotto il profilo operativo l'Ente appaltante, per le proprie fatture passive, opera nel seguente modo: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) e l'Ente verserà l'imposta direttamente all'erario.

6) Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta affidataria dei lavori, assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. (per i movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio in oggetto, e dovrà utilizzare conti correnti accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche). Pertanto la Ditta dovrà comunicare formalmente a questo Ente, qualora non lo abbia già fatto e qualora i dati non siano stati modificati:

- gli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati;

- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale comunicazione dovrà avvenire: nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; in caso di apertura di nuovi conti correnti, entro sette giorni dalla loro accensione. Dovrà inoltre essere comunicata tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7) Penalità

Il mancato e puntuale rispetto degli obblighi pattuiti e contenuti nella presente lettera contratto comporta, senza necessità di preventiva contestazione, l'applicazione delle penali di seguito riportate: per ogni giorno di ritardo nell'espletamento delle attività previste, sarà applicata una penale pari allo 0,10% dell'ammontare dell'importo di contratto, fino ad un massimo del 10%,

oltre al quale l'Ente di gestione potrà sciogliere il contratto, oltre al diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

Le penali sopra determinate saranno trattenute direttamente nella liquidazione delle fatture secondo le modalità contabili dell'Ente Parco.

8) Sicurezza

In via previsionale si ritiene che l'esecuzione del servizio in oggetto comporterà, un impiego di uomini giorno non superiore a cinque; pertanto non è prevista da parte della stazione appaltante la predisposizione di un DUVRI ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 comma 3bis.

Il Documento di Valutazione dei rischi dell'Ente-Parco è a disposizione per visione presso l'Ente stesso, ai sensi del D.lgs. 81/2008. In tale documento vengono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Analogamente la Ditta affidataria è tenuta, dietro semplice richiesta, a mettere a disposizione della stazione appaltante il proprio documento di valutazione dei rischi o specifica informativa in merito ai rischi trasmissibili per le attività che la Ditta svolge in appalto.

La Ditta si obbliga a tenere sollevato l'Ente-Parco da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente stesso da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 del C.C. e così come si obbliga a tenere sollevato lo stesso Ente da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Ente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare alla Ditta ed ai suoi dipendenti nell'esercizio dei servizi.

A tale fine la Ditta, con la sottoscrizione del contratto, espressamente dichiara di impegnarsi sotto la propria ed esclusiva responsabilità ad osservare e a far osservare a tutto il personale dipendente tutte le norme e prescrizioni delle competenti autorità od enti in materia di contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, di sicurezza, di anti infortunistica, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto comunque possa interessare i servizi oggetto dell'affidamento. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle misure di sicurezza ai sensi della legislazione in materia, il personale della Ditta dovrà essere dotato di idonea attrezzatura, equipaggiamento, mezzi e strumenti idonei per il servizio da svolgere. Il personale che opera inoltre dovrà essere riconoscibile, attraverso l'impiego di divise apposite o segni di riconoscimento sull'abbigliamento.

La stessa Ditta, con la stipulazione del presente contratto, attesta la piena corrispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione delle apparecchiature e dei materiali dati in uso ai propri dipendenti, e di aver informato il personale addetto della necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori in situazioni disagiate, qualora presenti, secondo le prescrizioni del testo unico sulla sicurezza. Nel caso in cui in corso d'opera, la Direzione Lavori, assunta dal personale tecnico dell'Ente, riscontrasse che per l'esecuzione dei lavori occorre un tempo superiore ai 5 g.g. lavorativi, sarà cura della stessa D.L. predisporre un Documento Unico di Valutazione Interferenze ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/2008 e s.m.i..

9) Clausola risolutiva espressa

L'Ente-Parco, in quanto stazione appaltante, si riserva in ogni momento la facoltà di risoluzione del contratto, con effetto immediato dall'avviso, e fatto salvo il diritto dell'Ente stesso di risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- La Ditta affidataria non esegua i lavori con la dovuta celerità entro i termini prefissati nel presente contratto;
- ove per qualsiasi ingiustificato motivo sospenda, non esegua o non esegua correttamente i lavori per sopravvenuta impossibilità soggettiva della prestazione derivante da cause non imputabili a questo Ente;

- quando la Ditta incaricata ceda a terzi, in tutto o in parte, i lavori appaltati;
- in caso di abituale negligenza nello svolgimento dei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero la buona riuscita dell'attività, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione dell'Ente-Parco.

10) Cauzioni a garanzia

In considerazione del fatto che si tratta di lavori in affidamento diretto di limitato importo, l'Ente appaltante si riserva di non chiedere cauzione a garanzia dello svolgimento dei lavori stessi.

11) Altre annotazioni

- La presente lettera contratto costituisce anche documento di consegna dell'affidamento del servizio.
- Per quanto non espressamente citato nel presente disciplinare, valgono le altre norme e disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
- Eventuali divergenze sorte tra i contraenti (Ente appaltante e professionista incaricato del servizio) circa l'interpretazione e l'applicazione del contratto stesso, qualora non sia possibile comporle in via amichevole, saranno risolte secondo le modalità previste dalla normativa del codice dei contratti, prioritariamente mediante transazione. Per la risoluzione di controversie, il foro competente è quello di Torino.
- Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 (Sicurezza) la Ditta incaricata si obbliga a tenere sollevato l'Ente da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente di gestione delle aree protette del Po Torinese. responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Ente stesso, che svolge anche ruolo di responsabile del procedimento.
- Il presente documento deve essere firmato digitalmente tra le parti. Il Titolare della Ditta incaricata dovrà restituire il documento firmato per accettazione entro dieci giorni dal ricevimento. Il pagamento dei corrispettivi non potrà avvenire qualora la presente non sia stata sottoscritta digitalmente per accettazione dal titolare della Ditta incaricata dei lavori.
- Le eventuali spese connesse alla registrazione del presente contratto sono a carico della parte che chiede la registrazione.

Il Direttore
Daniele Piazza

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,

con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

che attribuiscono pieno valore probatorio.

Il funzionario
Responsabile area pianificazione
e riqualificazione ambientale
Roberto Damilano

*Tecnico referente: Andrea Insalata (0114326528)*
*Indirizzo email ufficio referente: tecnico@parcopocollina.to.it*